



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 4285/2007

Novara, li 13/09/2007

Proposta Programmazione ambientale/102

OGGETTO: CARTIERA DI MOMO S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN MOMO, VIA VALSESIA N. 22

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 19/09/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: CARTIERA DI MOMO S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN MOMO, VIA VALSESIA N. 22

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 29/11/2005 (ns. Prot. 157143 dell' 1/12/2005) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Cartiera di Momo S.p.A., ubicata in via Valsesia n. 22 a Momo, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 6.1.b) – Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 3 aprile 2006 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 19 luglio 2006 (ns. prot. n. 101090 del 20/07/06);



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 23 ottobre 2006;
- la documentazione integrativa presentata in data 11 dicembre 2006 (ns. prot. n. 156932 del 14/12/06);
- gli atti della terza Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 13 dicembre 2006;
- la documentazione integrativa presentata in data 1 febbraio 2007 (ns. prot. n. 19126 del 6/02/2007);
- l'Allegato VI del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372"
- il Reference Document on Best Available Techniques on the Pulp and Paper Industry (versione dicembre 2001);
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 30 dicembre 2005;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Area destinata ad attività industriale" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche



siano conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza, salvo per quanto indicato e prescritto nell'Allegato A;

- il Gestore ha verificato che le diverse condizioni operative degli impianti non necessitano limiti e condizioni autorizzativi diversi da quelli previsti per il normale esercizio;
- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Cartiera di Momo S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 6.1.b) – Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno";
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Cartiera di Momo S.p.A., con sede legale e operativa in via Valsesia n. 22 nel comune di Momo, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 6.1.b) – Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno";



- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e presentato dal Gestore in data 19 luglio 2006 (ns. prot. n. 101090 del 20/07/06);
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto previsto all'Allegato A – Adeguamenti Strutturali. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;



- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Momo, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, all'A.S.L. 13;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – U.O. Programmazione ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x;
- dovrà essere realizzato e messo in funzione entro il 30/06/2011 un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e vapore, dello stesso dovrà essere presentato il progetto definitivo, corredato dalle richieste di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e per la produzione di energia elettrica, ai sensi del D.P.R. 53/98, entro il 31 dicembre 2007;
- entro il 30/10/2007 dovrà essere inviata documentazione fotografica attestante la realizzazione del nuovo deposito oli esausti;
- entro il 30/10/2007 dovranno essere realizzati gli interventi per la limitazione delle dispersioni accidentali di sostanze chimiche dislocate nel sottomacchina e nelle canalizzazioni aperte ivi presenti;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta, entro il 31/10/2007, un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate di petrolio equivalente dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.

TECNICHE GESTIONALI

- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda.
- entro il 31/12/2007 dovrà essere adottato un sistema di gestione ambientale;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;



- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente nonché i risultati del programma di riduzione dei consumi idrici;
- entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà essere presentato un aggiornamento sullo stato di implementazione del "Digital Control System". Il progetto dovrà essere concluso entro la data di realizzazione dell'impianto di cogenerazione;
- entro il 30/10/2007 dovrà essere fornito un aggiornamento sulle prove effettuate per la sostituzione dell'acido cloridrico, eventualmente allegando copia della scheda di sicurezza del prodotto a minore pericolosità utilizzato in alternativa;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Momo;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti. Essendo l'impianto definito secondo il D.M. 11/12/96 "a ciclo produttivo continuo esistente" ai sensi della Circolare Ministero Ambiente 6/9/2004 per le modifiche dovrà essere applicato anche il "criterio differenziale" così come definito all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97;
- entro il 30/10/07, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16, commi 4 e 5, dovrà essere redatto uno studio delle emissioni sonore che abbia le seguenti caratteristiche:
 - sia redatto partendo da rilievi strumentali effettuati secondo quanto prescritto dalla normativa (Decreto 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico");
 - riporti in allegato le *time history* dei rilievi effettuati comprensivi degli spettrogrammi, le copie dei certificati di taratura della catena fonometrica (fonometro + microfono) e del "pacco filtri" utilizzato;
 - sia finalizzato a dirimere i dubbi e le criticità emerse dagli studi precedenti e riportati nella nota ARPA n. 107184/SC11 (consultabile presso l'Uff. Programmazione Ambientale della Provincia),
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti prodotti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m); in particolare per gli olii esausti si veda anche quanto di seguito precisato;



- i rifiuti ritirati da terzi devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- in particolare:
 - la gestione dei rifiuti dovrà essere conforme alla comunicazione presentata alla Provincia di Novara in data 17.02.2003, a seguito della quale è stata rinnovata l'iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata della Provincia di Novara al n. 62;
 - la Ditta è autorizzata a ritirare i rifiuti di cui al punto 1.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998, limitatamente al codice CER 150101, per le attività R13 e R3 (riutilizzo diretto nell'industria cartaria e produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria), per un quantitativo annuo non superiore ai limiti previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti ritirati dovranno essere quelle previste dal punto 1.1.1 e 1.1.2 di cui all'Allegato sopra richiamato;
 - le modalità di messa in riserva (R13) dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 6 e dall'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - la capacità massima di stoccaggio (R13) è pari a 800 t e 3.000 m³;
 - la potenzialità annua di trattamento è pari a 30.000 t e 112.500 m³;
- lo stoccaggio degli olii esausti dovrà essere realizzato e gestito conformemente a quanto previsto dalla relazione tecnica "Deposito per stoccaggio olii esausti" del 04.12.2006 allegata alla documentazione progettuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 392 del 16.05.1996;
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31/12/2007 dovranno essere operativi i sistemi di pressatura finalizzata alla disidratazione dei rifiuti ed alla conseguente riduzione volumetrica;
- Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI IDRICI

Lo scarico delle acque reflue domestiche e industriali dello stabilimento è immesso, previo trattamento biologico con CBR, (cfr. All. 10 – rel., scarichi idrici), nel torrente Agogna (fg. 15, mapp. 67), - (rif. tav. A9a, nov. 2005), codice scarico regionale: NO0405008.

- lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (su campioni medi ponderati su tre o più ore);



- per le sostanze pericolose presenti nello scarico si fissano i seguenti limiti più restrittivi rispetto a quelli della tabella suddetta da applicarsi dal 1° gennaio 2009, da intendersi come standard di qualità delle acque superficiali riportati nella tabella 1/A, paragrafo A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 (per il controllo cf. punto 5 seguente): Cr totale 50 µg/l- Ni 20 µg/l – Pb 10 µg/l;
- validità di tutti i dati forniti;
- l'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere condotto e controllato da personale specializzato e mantenuto sempre in regolare efficienza; eventuali disfunzioni o interventi che comportino il fermo ed il successivo riavvio del reattore a CBR dovranno essere comunicati tempestivamente agli enti di controllo;
- Piano di monitoraggio dello scarico dell'impianto di trattamento e del corpo idrico recettore.
Si effettui un controllo ogni sei mesi circa prelevando contemporaneamente due campioni, medio-ponderati su un tempo minimo di tre ore, dell'acqua del torrente Agogna, uno a monte e uno a valle dell'immissione, e dell'acqua di scarico dello stabilimento, per la determinazione dei parametri Cromo totale, Nichel, Cadmio e Piombo.
Non appena disponibili copia delle analisi, contenenti tutti i necessari dati di riferimento (data di prelievo, tipo di campionamento, ecc.), dovrà essere trasmessa alla Provincia e al Dipartimento Arpa.
Per altri parametri dello scarico si faccia riferimento alla proposta di piano di monitoraggio.
Tutte le analisi effettuate dovranno essere conservate;
- controllare che l'immissione non causi un peggioramento dell'idroambiente del torrente Agogna a causa di torbidità, schiume, o altro sfuggito al trattamento;
- qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico avvertire immediatamente la Provincia e/o il Dipartimento Arpa;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;



- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nella proposta di piano di monitoraggio presentato nel documento integrativo pervenuto in data 11 dicembre 2006 (ns. prot. n. 156932 del 14/12/2006). I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B;



- per il comparto Acque, dovranno essere effettuate con cadenza annuale, per almeno due anni, analisi di aldeidi e tensioattivi nelle acque di scarico dell'impianto di depurazione;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" ;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all'A.S.L. ed al Comune di Momo entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 12/09/2007

